



**Unione dei Comuni  
Val D'Himera Settentrionale  
Provincia di Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale di Scillato relativa a: "**CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. - AZZERAMENTO ALIQUOTE DI BASE -**".

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI**

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 7 del 24 Gennaio 2017,

**VISTA** la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 13/02/2017 prot. 508 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 14/02/2017 prot. 69 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di conferma delle Aliquote e detrazioni Componente TASI ( Tributo Servizi Indivisibili ) anno 2017 – Azzeramento aliquote di base

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013(Legge di Stabilità 2014),è stata istituita l'Imposta Unica Comunale(IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**CONSIDERATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale)è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC(Imposta Unica Comunale) e successive modifiche ed integrazioni pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n.37 del 29/07/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

**VISTO** l'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

**VISTA** la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. n. 300 del 29.12.2014;

**VISTA** la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208 (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

**VISTA** la Legge di stabilità 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 21.12.2016 n. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 )

**VISTO** l'art. 1 comma 28 della legge di stabilità 2016 che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

**VISTO** il **comma 669** dell'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) così come sostituito dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015 che recita che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

**VISTO** il **comma 671** dell' art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**VISTO** il **comma 676**. dell' art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che recita che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**VISTO** Il comma 54 che modificando il comma 678, articolo 1, della legge di stabilità 2014 e prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 sia concessa una riduzione dell'imposta dovuta del 25%,

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." convertito con modificazioni dalla Legge N. 68 del 02 Maggio 2014

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

**-Servizi generali**, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

-**Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività**, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

-**Servizi a tutti i cittadini**, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**RICHIAMATA** la delibera di C.C. n. 37 del 29/07/2015 avente per oggetto Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2016, con la quale venivano azzerate le aliquote di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, per le aree scoperte nonché per quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con decorrenza dal 1 gennaio 2016.

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in ordine al termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale dispone che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**VISTO** l'art. 1, comma 26 della legge di Stabilità per l'anno 2016 (**208/2015**) che stabilisce che gli enti locali e le regioni non possono aumentare per l'anno 2016 le aliquote o le tariffe dei tributi ad essi spettanti;

**VISTO** l'art. 1, comma 42 della legge di Stabilità per l'anno 2017 (**232/2016**) con il quale viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

**PRESO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, è stato rinviato al 31 Marzo con disposizione data dal decreto Milleproroghe 2017;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;


**CONSIDERATO** che è intendimento dell'Amministrazione Comunale la riduzione delle aliquote TASI fino all'azzeramento delle stesse per tutte le tipologie di immobili di cui al comma 669 art.1 legge 147/2013 così come sostituito dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015

## PROPONE

- 1) **DI STABILIRE l'azzeramento dell'aliquota di base TASI**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, per le aree scoperte nonché per quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
- 2) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 3) **DI DARE ATTO** che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e L.R. N.44 del 1991.

Scillato 20.02.2017

*Il proponente*  
Il Responsabile dell'U.U.T.  
(dott. Giuseppe Granata)



=====

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale  
(Comuni di Caltavuturo, Sciafani Bagni e Scillato)  
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa**

ha espresso parere favorevole.


ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

---

Scillato, 20/02/2017

Il Responsabile dell'U.U.T.  
(Dott. Giuseppe Granata)



=====

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Scillato  
in ordine alla regolarità contabile**

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

---

ovvero

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato 21/02/2017

Il Responsabile del Settore  
(Rag. Santo D. Stefano)



=====

**Il Revisore dei Conti del Comune di Scillato  
in ordine al contenuto della proposta di deliberazione in oggetto.**

Il sottoscritto Revisore dei Conti, visto l'art. 239, lettera b, comma 1, punto 1 e 7 del T.U.E.L. così come modificato dal Decreto Legge 10/10/2012 n. 174

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

---

ovvero

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato \_\_\_\_\_

**IL REVISORE DEI CONTI**